

## Metrologia legale

31 agosto 2023

### Servizio metrico

Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea - D.m. 21 aprile 2017 n. 93 , che abroga e sostituisce tutti i decreti, le direttive, le circolari e i regolamenti riguardanti le modalità di esecuzione della verifica periodica, gli obblighi degli utenti metrici e le procedure di autorizzazione dei laboratori.

Il Decreto si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali: funzioni di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Sono esclusi dall'obbligo della verifica periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da misure lineari materializzate o misure di capacità di vetro, terracotta e monouso.

Il Decreto introduce inoltre il libretto metrologico per ciascun strumento metrico, contenente i dati identificativi dello strumento stesso, che dovrà essere compilato in occasione di ciascuna attività di verifica periodica, riparazione e controlli casuali.

Le Camere di commercio formano l'elenco dei titolari degli strumenti di misura sulla base dei dati del registro imprese e avvalendosi delle informazioni fornite dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche.

### Verifica periodica

Il decreto delega la verifica periodica degli strumenti di misura, esclusivamente, agli organismi accreditati che risultano iscritti nell'apposito elenco predisposto da Unioncamere.

>>> vai alla pagina dedicata

Tutti gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali devono essere sottoposti obbligatoriamente a verifica periodica secondo la periodicità fissata nell'allegato IV del D.M. 93/2017 che decorre dalla data della loro messa in servizio e, comunque , da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare ; successivamente dalla data dell'ultima verifica.

**IMPORTANTE:** il titolare dello strumento deve richiedere una nuova verifica periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

### Controlli casuali

Le Camere di commercio effettuano controlli degli strumenti in servizio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio.

### Controlli in contraddittorio

Le Camere di commercio effettuano controlli in contraddittorio su richiesta del titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione. I costi di detti controlli, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.

#### Vigilanza sugli strumenti di misura

Le funzioni di Autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea sono svolte dal Ministero dello Sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 22/2007. La vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti previsti dalla pertinente normativa.

#### Riferimenti normativi

D.M. 21 aprile 2017 n. 93

Per informazioni e qualsiasi altro chiarimento, contattare l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di R.C. nei giorni dal lunedì al venerdì ai numeri telefonici 0965/384212 o inviare e-mail all'indirizzo [francesco.marciano@rc.camcom.it](mailto:francesco.marciano@rc.camcom.it) o all'indirizzo PEC: [cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it](mailto:cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it)